



COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. <u>20</u> del <u>27/05/2024</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.-
--	--

L'anno Duemilaventiquattro, addì Ventisette del mese di Maggio, alle ore **18,30** e seguenti nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Invitati i Consiglieri, con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del vigente Ord. Amm.vo EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg.

PRESENTI

ASSENTI

Risultano presenti i Consiglieri Sigg.	PRESENTI	ASSENTI
1. SCARCELLA Gaetano	si	
2. PEREZ Ilenia	Si*	
3. PANTO' Giuseppe	si	
4. FERRARA Agostino Giacomo M.	si	
5. CIATTO Sandra	si	
6. GREGORIO Angela	si	
7. SANTISI Domenico Sebastiano	si	
8. PRESTIPINO Marco	Si*	
9. DI TOMMASO Giuseppe Antonio S.	si	
10. ISAJA Concita Rita	si	
11. DI BLASI Agatino Paolo		si
12. LEONE Antonino	si	
Assegnati n. 12		
In carica n. 12		
TOT.	11	1

*presenti da remoto

Per la G.M. sono presenti: Sindaco-Ing. Briguglio N., Vice Sindaco Foscolo e gli Ass.ri Riccardi, Nocifora e Denaro

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede l'Arch. Gaetano Scarcella nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mario Puglisi

La seduta è pubblica.

Sono nominati scrutatori i signori: Gregorio – Ferrara - Isaja

Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei Consiglieri Comunali avanti generalizzati: - **Prestipino Marco**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE
- il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE

Presenti: 10 (Scarcella, Perez, Pantò, Ferrara, Ciatto, Gregorio, Santisi, Di Tommaso, Isaja, Leone).

Assenti: 2 (Prestipino. Di Blasi).

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "**Approvazione aliquote nuova IMU per l'anno 2024**".

Il Presidente illustra la proposta ed evidenzia che si è riunita la competente Commissione consiliare.

Il Consigliere Isaja rileva che il gruppo di minoranza ha riproposto l'azzeramento dell'IMU per i terreni oggetto di occupazione per i lavori del raddoppio ferroviario.

Il Consigliere Santisi dichiara che il gruppo di maggioranza in linea di principio è d'accordo ma occorre approfondire.

Il Consigliere Isaja precisa che sono passati altri 6 mesi dalla prima proposta e adesso occorre concretizzare la decisione.

L'Assessore Nocifora sottolinea che l'amministrazione ha pubblicato un avviso esplorativo, anche per quantificare il mancato introito per l'Ente. In realtà non sono arrivate tantissime istanze. Occorre inoltre valutare se abbattere del tutto o solo parzialmente e verificare se possiamo rinunciare a questi introiti.

Il Consigliere Isaja annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza e da lettura di una dichiarazione, chiedendo che venga allegata al verbale (**ALL. 1**).

Non essendoci altre richieste di intervento, il **PRESIDENTE** pone ai voti la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;

VISTA la proposta presentata dall'Ufficio agli atti del Consiglio Comunale odierno;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio;

PROCEDUTO a votazione palese per appello nominale dei signori consiglieri presenti:

Presenti: 10 (Scarcella, Perez, Pantò, Ferrara, Ciatto, Gregorio, Santisi, Di Tommaso, Isaja, Leone).

Assenti: 2 (Prestipino. Di Blasi).

Favorevoli: 7 (Scarcella, Perez, Pantò, Ferrara, Ciatto, Gregorio, Santisi)

Contrari: 3 (Di Tommaso, Isaja, Leone)

Astenuti: nessuno

Con 7 (sette) voti favorevoli espressi dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Approvazione aliquote nuova IMU per l'anno 2024**".

Si vota per l'immediata esecutività.

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti:

Presenti: 10 (Scarcella, Perez, Pantò, Ferrara, Ciatto, Gregorio, Santisi, Di Tommaso, Isaja, Leone).
Assenti: 2 (Prestipino, Di Blasi).

Favorevoli: 7 (Scarcella, Perez, Pantò, Ferrara, Ciatto, Gregorio, Santisi)

Contrari: 3 (Di Tommaso, Isaja, Leone)

Astenuti: nessuno

Con 7 (sette) voti favorevoli espressi dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, **la deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.**



REGIONE SICILIANA - Comune di Nizza di Sicilia (ME)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 DEL 21/05/2024

IL PROPONENTE: IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SIG.RA PISTONE CONCETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SANTISI TEODORO

OGGETTO: Approvazione aliquote Imu per l'anno 2024.

PROPOSTA

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono

aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 1,60 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 1,60 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che:

- Con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto al 15.03.2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026
- Ai sensi del comma 599 dell'articolo 1 L. 178/2020, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa a:
- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Il comma 48 dell'articolo 1 L. 178/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'Imu ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio **del 14 ottobre** dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]

Tenuto conto che l'applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato comprensivo per l'anno 2024, pari ad €. 600.000,00 al lordo del prelievo per il fondo di solidarietà

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

1. di approvare e confermare per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Fabbricati non adibiti ad abitazione principale	10,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento Comunale)	Esente
5	Aree fabbricabili	10,60
6	Terreni agricoli	10,60
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
8	Fabbricati produttivi cat. D	10,60 di cui 7,60 riservato allo Stato
9	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque determinati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art.93 del D.P.R. 241021977, n.616.	10,60
10	Su una sola unità abitativa comprese le pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, così come definite dal c. 741 , lett. B) della 1.160/20219, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato e che gli stessi risultino iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE) del Comune di Nizza di Sicilia, già pensionati. La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'Estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia è pari al 50%	8,00
11	Unità immobiliari urbane possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia che non risultano iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE) DEL Comune di Nizza di Sicilia.	10,60

12	Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50
----	--	------

2. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (art.1, comma 749, della L. n. 160/2019), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. che la riscossione dell' IMU è prevista per autoliquidazione. L'ufficio tributi su richiesta del contribuente fornirà l'assistenza necessaria ai fini del calcolo del saldo IMU 2024 e della stampa del relativo modello di versamento, nonché della rata di acconto non versata o versata parzialmente utilizzando l'Istituto del ravvedimento operoso;
4. che il versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, dovrà essere effettuato entro il 16.12.2024 in conformità alla aliquote indicate nella tabella di cui al p.1);
5. di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 6) del presente dispositivo;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area finanziaria;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni indicate in premessa stante la necessità di garantire adeguata informazione

Il Responsabile del Procedimento

Filippo Coviello

Il Proponente

[Firma]

**COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**PARERE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto Approvazione aliquote Imu per l'anno 2024.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 44/1991, si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di
Sugli appositi capitoli di spesa

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Teodoro Santisi

Nizza di Sicilia, 16.05.2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n.142, recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48, così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Teodoro Santisi

Nizza di Sicilia, 16.05.2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142, recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Teodoro Santisi

Nizza di Sicilia, 16.05.2024

Gruppo Consiliare "Pace e Futuro"

CONSIGLIO COMUNALE DI NIZZA DI SICILIA

27.05.2024

Approvazione IMU

In riferimento al punto in discussione concernente l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 questo gruppo come già ha avuto modo di proporre con un'apposita mozione insiste affinché venga valutata la possibilità di attuare la riduzione/esenzione dell'IMU dei terreni oggetto dell'occupazione temporanea per i lavori previsti dal c.d. "Raddoppio Ferroviario" sulla tratta Fiumefreddo - Giampileri relativo alla linea ferroviaria Catania - Messina la cui competenza appartiene all'organo consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 752 e 754 della L. 160/2019 e dell'art 13 Regolamento Comunale IUC/IMU;

Questo gruppo consiliare chiede pertanto il Consiglio Comunale deliberi l'azzeramento dell'aliquota in riferimento alle aree fabbricabili o terreni agricoli per il periodo di occupazione di cui alla superiore narrativa ed in proporzione all'area occupata e che in particolare si inserisca al regolamento IUC/IMU vigente uno specifico articolo recante le predette ulteriori esenzioni.

Segnatamente si chiede che venga inserito all'interno del regolamento IMU vigente il seguente articolo:

"per i terreni agricoli e per i terreni edificabili soggetti a occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 49 del DPR 327/01, l'aliquota IMU è azzerata per tutta la durata dell'occupazione ed in proporzione all'area occupata secondo le disposizioni del presente articolo"

I Consiglieri del Gruppo Consiliare "Pace e Futuro"

Concetta Rita Esposito
Concetta Rita Esposito

Giuseppe Di Tommaso
Giuseppe Di Tommaso

Antonino Leone
Antonino Leone

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Concetta Ruffa)

IL PRESIDENTE

(Gaetano Scarcella)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Mario Puglisi)

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

è stata pubblicata all'Albo on line il _____ col n. _____ per rimanervi per giorni 15 consec. (art. 11, comma 1°);

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 27/05/2024

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza Municipale, li 27/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO